



## **FRENDY ENERGY S.P.A.**

Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 05415440964

---

### **- PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE -**

---

## **Indice**

1	Premessa .....	3
2	Definizioni .....	3
3	Soggetti Interessati.....	4
4	Obblighi e divieti dei destinatari.....	5
5	Valutazione delle Informazioni Privilegiate .....	6
6	Possibili eventi generatori di informazioni privilegiate .....	6
7	Gestione e diffusione delle Informazioni Privilegiate .....	8
8	Sondaggi di mercato .....	9
9	Comunicazione delle Informazioni Privilegiate a determinate categorie di destinatari.....	10
10	Istituzione del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.....	11
11	Inadempimenti della Procedura e sanzioni .....	11
12	Disposizioni finali.....	12
13	Entrata in vigore della Procedura.....	12

## 1 Premessa

- 1.1 La presente procedura (la **Procedura**) è volta a disciplinare la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) riguardanti Frendy Energy S.p.A. (la **Società**) e le società dalla stessa controllate (congiuntamente alla Società, il **Gruppo**) in virtù della quotazione della Società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**), con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate, nonché le disposizioni relative alla istituzione dell'elenco delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.
- 1.2 La Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 2 luglio 2016 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31<sup>1</sup> del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (il **Regolamento Emittenti AIM Italia**), dall'art. 7 e seguenti del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il **Regolamento (UE) 596/2014**), dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 (il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347**) e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 (il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055**).
- 1.3 Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

## 2 Definizioni

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quiivi attribuito:

**Informazione Privilegiata:** un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della Società che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

Ai fini della presente definizione:

- un'informazione è di "*carattere preciso*" se:
  - (a) si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

---

<sup>1</sup> L'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia dispone: "*L'emittente AIM Italia deve: [... omissis ...] avere in essere procedure, risorse e controlli sufficienti per consentirgli il rispetto di questo Regolamento*".

- (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione di "informazione privilegiata";

- per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

**Investor Relator:** il responsabile della funzione *investor relation* della Società;

**Nomad:** il *nominated adviser* della Società.

**Organi Delegati:** ciascun Consigliere di Amministrazione della Società munito di deleghe di gestione.

**SDIR:** il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB.

**Soggetti Interessati:** ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3 della presente Procedura;

**Strumenti Finanziari:** qualsiasi strumento finanziario emesso dalla Società che sia stato ammesso alle negoziazioni su AIM Italia.

**TUF:** il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*") e successive modificazioni e integrazioni.

### **3 Soggetti Interessati**

- 3.1 Sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Privilegiate e i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché a rispettare le previsioni della presente Procedura:
- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
  - (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società e del Gruppo;
  - (c) i soggetti che partecipano al capitale sociale della Società;
  - (d) i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione

- (e) qualunque altro soggetto che posseda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni Privilegiate

(collettivamente, i **Soggetti Interessati**).

Quando un Soggetto Interessato è una persona giuridica, il presente articolo 3 trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

#### **4 Obblighi e divieti dei destinatari**

- 4.1 È fatto espresso obbligo ai Soggetti Interessati di trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Privilegiate di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l'interesse della Società e del Gruppo al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato.
- 4.2 I Soggetti Interessati pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
- (a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
  - (b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
  - (c) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.
- 4.3 I Soggetti Interessati che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
- 4.4 Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana "STRETTAMENTE RISERVATO".
- 4.5 I Soggetti Interessati sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo a persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Interessati coinvolti ne informano senza indugio l'Organo Delegato, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.
- 4.6 È fatto divieto ai Soggetti Interessati di comunicare all'esterno Informazioni Privilegiate prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 4.7 È inoltre fatto divieto ai Soggetti Interessati di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari

cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono.

## **5 Valutazione delle Informazioni Privilegiate**

5.1 La valutazione in merito alla rilevanza di informazioni che riguardino la Società o le altre società del Gruppo è di competenza dei seguenti soggetti:

(a) Informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali: la competenza rimane dell'organo collegiale, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura degli Organi Delegati di concerto con il Nomad.

(b) Informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci: la competenza è del Presidente dell'assemblea, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura degli Organi Delegati di concerto con il Nomad.

(c) Dati contabili e di periodo: la competenza è degli Organi Delegati di concerto con il Nomad.

(d) Altre informazioni: la competenza è degli Organi Delegati di concerto con il Nomad.

5.2 Al di fuori dei casi indicati alle lettere (a) e (b) del precedente paragrafo 5.1, in cui la comunicazione all'esterno dell'Informazione Privilegiata è contestuale al momento di valutazione della stessa, in virtù della natura collegiale degli organi deputati al suo esame, i Soggetti Interessati, in tutte le altre circostanze in cui si vengano a trovare in possesso di un'Informazione Privilegiata, sono tenuti, con efficacia cogente, a:

- comunicare tempestivamente il contenuto della stessa agli Organi Delegati;
- in seguito – ove l'Informazione Rilevante e/o l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (*sette*) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione – informare gli Organi Delegati in merito allo stato di avanzamento.

5.3 Le altre società facenti parte del Gruppo, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute ad informare prontamente gli Organi Delegati dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa agli Organi Delegati di concerto con il Nomad.

## **6 Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate**

6.1 Di seguito si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura<sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Regolamento (UE) 596/2014, l'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti,

- ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
- dimissioni o nomina di membri dell'organo amministrativo e di controllo;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- operazioni sul capitale;
- emissioni di *warrant*, strumenti finanziari, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione;
- perdite tali da incidere in modo rilevante sul patrimonio netto;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;
- cambiamenti nel personale strategico della società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate (così come definite nel regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e

---

della prassi o delle consuetudini. L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

- le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione della Società approva il progetto di bilancio, la proposta di destinazione del risultato di esercizio, la distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio intermedio e i resoconti intermedi di gestione.

## **7 Gestione e diffusione delle Informazioni Privilegiate**

- 7.1 Quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati al precedente paragrafo 5.1, come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica quanto prima possibile, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, in conformità alla presente Procedura, ed alla normativa di legge e regolamentare vigente.
- 7.2 Gli Organi Delegati elaborano, quindi, unitamente all'Investor Relator, una bozza di comunicato e la inviano al Nomad per sua opportuna informazione e commenti.
- 7.3 Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato, l'Investor Relator provvede a renderlo pubblico mediante SDIR.
- 7.4 Gli Organi Delegati si assicurano che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.
- 7.5 Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le società del Gruppo sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.
- 7.6 La Società non deve coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.
- 7.7 La Società pubblica e conserva sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico. A riguardo trova applicazione il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.
- 7.8 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate (anche nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare) a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
  - (b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
  - (c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
- 7.9 In tal caso, la Società notifica tale ritardo all'autorità competente, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, fornendo una relazione contenente le



motivazioni del ritardo e una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al precedente paragrafo.

- 7.10 Nel caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate trova applicazione quanto disposto nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.
- 7.11 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle stesse non sia più garantita, la Società le comunica quanto prima al pubblico.
- 7.12 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate. La Società impartisce alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 7.13 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

## **8 Sondaggi di mercato**

- 8.1 Ove la Società determinasse di procedere, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, con un sondaggio di mercato, ossia alla comunicazione, a uno o più potenziali investitori, di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni (dimensioni potenziali, prezzo, struttura dell'operazione stessa, etc.), il soggetto che effettua il sondaggio, prima di procedere allo stesso:
- (a) deve valutare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate;
  - (b) registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa;
  - (c) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate e la informa che (i) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, per l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni, (ii) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, (iii) accettando di ricevere informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.
  - (d) fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente;
  - (e) aggiorna le registrazioni scritte relative al sondaggio;
  - (f) conserva tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono

per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione;

(g) conserva le registrazioni relative al sondaggio per 5 anni.

8.2 Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate, in base alla valutazione del soggetto che le ha comunicate, quest'ultimo, appena possibile, ne dà comunicazione al soggetto che ha ricevuto le predette informazioni.

8.3 La comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli e la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

## **9 Comunicazione delle Informazioni Privilegiate a determinate categorie di destinatari**

9.1 La Società può comunicare confidenzialmente – per il tramite degli Organi Delegati – le Informazioni Privilegiate alle seguenti categorie di destinatari:

(a) consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;

(b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;

(c) soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);

(d) le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;

(e) le agenzie di *rating*;

(f) rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentano;

(g) qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

9.2 La Società, tramite gli Organi Delegati, deve accertarsi che i destinatari delle Informazioni Privilegiate siano consapevoli che non possono negoziare i propri Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche. A tal fine gli Organi Delegati dovranno preventivamente informare per iscritto i destinatari delle informazioni e concludere prima della messa a disposizione di tali informazioni idonei accordi di riservatezza.

9.3 Tuttavia, se gli Organi Delegati hanno ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovranno coordinarsi con il Nomad e l'Investor Relator affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

- 9.4 Qualora tali Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche, la Società deve comunicare – per il tramite dell’Investor Relator, d’intesa con gli Organi Delegati e mediante l’invio di un avviso tramite SDIR – tali Informazioni Privilegiate, contemporaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e tempestivamente nel caso di divulgazione non intenzionale.

## **10 Istituzione dell’elenco delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate**

- 10.1 Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) 596/2014 e del Regolamento di Esecuzione 2016/347, le persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società, hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate sono iscritte in un apposito elenco – redatto in formato elettronico conformemente al modello dell’allegato I al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 - istituito e regolarmente aggiornato dalla Società in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti (l’**Elenco**).
- 10.2 Tale formato elettronico garantisce in ogni momento:
- (a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l’accesso all’Elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società, o ogni altro soggetto che agisce a suo nome o per suo conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
  - (b) l’esattezza delle informazioni riportate nell’Elenco;
  - (c) l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell’Elenco.
- 10.3 L’Elenco contiene le informazioni relative all’identità della persona censita e alla ragione per cui è iscritta, la data e l’ora in cui tale persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate e la data da cui è iscritta.
- 10.4 L’Elenco deve essere aggiornato tempestivamente, a cura del soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione che sino a diversa delibera del Consiglio di Amministrazione è individuato nella Computer Share S.p.A., quando cambia la ragione per cui la persona è iscritta, deve essere iscritta una nuova persona, una persona iscritta non ha più accesso a Informazioni Privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento.
- 10.5 La Società (o le persone che agiscono in nome o per conto della stessa) adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell’Elenco prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
- 10.6 I dati delle persone iscritte nel registro devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.

## **11 Inadempimenti della Procedura e sanzioni**

- 11.1 L’utilizzo o la diffusione non autorizzati delle Informazioni Privilegiate sono assoggettati all’applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro-

tempore vigenti.

- 11.2 In caso di violazione delle disposizioni della Procedura, la Società e altre società del Gruppo – ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nonché dalle disposizioni del Codice Civile.
- 11.3 Il mancato rispetto della Procedura potrà comportare la richiesta all'autore della violazione del risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.
- 11.4 La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria, da Borsa Italiana S.p.A. o altra autorità competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.
- 10.5 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale della Società.

## **12 Disposizioni finali**

- 12.1 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli ammessi alle negoziazioni su AIM Italia.

## **13 Entrata in vigore della Procedura**

- 13.1 La Procedura entra in vigore con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società su AIM Italia.
- 13.2 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta motivata degli Organi Delegati.